

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 220

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
25 agosto 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1379/2005 della Commissione, del 24 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1380/2005 della Commissione, del 23 agosto 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1381/2005 della Commissione, del 24 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese** 9

★ **Regolamento (CE) n. 1382/2005 della Commissione, del 24 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga** 15

★ **Regolamento (CE) n. 1383/2005 della Commissione, del 24 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento polacco** 21

★ **Regolamento (CE) n. 1384/2005 della Commissione, del 24 agosto 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ungherese** 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 agosto 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,7
	096	17,5
	999	41,6
0707 00 05	052	44,5
	999	44,5
0709 90 70	052	78,8
	999	78,8
0805 50 10	382	63,0
	388	62,9
	524	69,8
	528	59,9
	999	63,9
0806 10 10	052	69,5
	220	156,4
	400	178,3
	512	89,9
	624	185,2
	999	135,9
0808 10 80	388	71,5
	400	67,8
	404	91,1
	508	63,3
	512	65,9
	528	84,5
	720	62,4
	804	77,9
	999	73,1
0808 20 50	052	96,2
	388	80,8
	528	33,1
	999	70,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	95,1
	999	95,1
0809 40 05	052	77,4
	093	50,5
	624	65,0
	999	64,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1380/2005 DELLA COMMISSIONE**del 23 agosto 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	26,38 91,08 246,46	15,11 18,36 17,90	775,84 11,32	196,67 106,51	412,76 6 318,01	6 425,90 1 018,40
1.40	Agli 0703 20 00	126,45 436,62 1 181,40	72,45 88,01 85,79	3 719,01 54,29	942,73 510,56	1 978,58 30 285,73	30 802,93 4 881,76
1.50	Porri ex 0703 90 00	62,17 214,66 580,82	35,62 43,27 42,18	1 828,42 26,69	463,48 251,01	972,75 14 889,72	15 143,99 2 400,07
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	53,56 184,93 500,38	30,68 37,28 36,34	1 575,20 22,99	399,30 216,25	838,03 12 827,62	13 046,68 2 067,68
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01 359,13 971,71	59,59 72,39 70,56	3 058,93 44,65	775,40 419,94	1 627,40 24 910,40	25 335,80 4 015,31
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	30,30 104,62 283,08	17,36 21,09 20,56	891,12 13,01	225,89 122,34	474,09 7 256,85	7 380,78 1 169,73
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	52,35 180,75 489,08	29,99 36,44 35,51	1 539,61 22,47	390,27 211,36	819,10 12 537,83	12 751,94 2 020,97
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	474,82 1 639,46 4 436,01	272,02 330,48 322,12	13 964,47 203,84	3 539,84 1 917,09	7 429,33 113 719,53	115 661,55 18 330,45

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	155,71 537,63 1 454,72	89,21 108,37 105,63	4 579,42 66,85	1 160,83 628,68	2 436,32 37 292,43	37 929,28 6 011,17
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	151,09 521,68 1 411,56	86,56 105,16 102,50	4 443,56 64,86	1 126,39 610,03	2 364,04 36 186,06	36 804,01 5 832,83
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	261,28 902,15 2 441,03	149,69 181,85 177,25	7 684,31 112,17	1 947,88 1 054,93	4 088,18 62 577,06	63 645,71 10 086,80
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	430,37 1 485,98 4 020,74	246,56 299,54 291,96	12 657,20 184,76	3 208,46 1 737,62	6 733,84 103 073,73	104 833,95 16 614,45
1.210	Melanzane 0709 30 00	96,68 333,81 903,21	55,39 67,29 65,59	2 843,27 41,50	720,74 390,33	1 512,67 23 154,17	23 549,57 3 732,22
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	138,52 478,28 1 294,12	79,36 96,41 93,97	4 073,87 59,47	1 032,68 559,27	2 167,37 33 175,54	33 742,09 5 347,56
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	334,34 1 154,41 3 123,57	191,54 232,70 226,82	9 832,94 143,53	2 492,54 1 349,90	5 231,28 80 074,43	81 441,88 12 907,20
1.240	Peperoni 0709 60 10	112,36 387,95 1 049,70	64,37 78,20 76,22	3 304,44 48,24	837,64 453,64	1 758,02 26 909,69	27 369,24 4 337,57
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	106,59 368,04 995,83	61,07 74,19 72,31	3 134,84 45,76	794,65 430,36	1 667,79 25 528,54	25 964,50 4 114,95
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	111,56 385,18 1 042,22	63,91 77,64 75,68	3 280,88 47,89	831,67 450,41	1 745,48 26 717,81	27 174,07 4 306,64

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	188,11	107,77	5 532,17	1 402,34	2 943,21	45 820,52
		649,49	130,92	80,75	459,47	45 051,17	7 261,80
		1 757,37	127,61				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20	55,08	31,56	1 619,90	410,63	861,81	13 416,94
		190,18	38,34	23,65	222,39	13 191,66	2 126,36
		514,58	37,37				
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20	50,32	28,83	1 479,86	375,13	787,31	12 256,99
		173,74	35,02	21,60	203,16	12 051,18	1 942,53
		470,10	34,14				
2.60.3	— altre ex 0805 10 20	39,96	22,89	1 175,22	297,91	625,24	9 733,86
		137,97	27,81	17,15	161,34	9 570,42	1 542,66
		373,33	27,11				
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	90,99	52,13	2 675,99	678,33	1 423,67	22 164,06
		314,17	63,33	39,06	367,37	21 791,91	3 512,64
		850,07	61,73				
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	72,67	41,63	2 137,22	541,76	1 137,04	17 701,69
		250,91	50,58	31,20	293,41	17 404,47	2 805,43
		678,92	49,30				
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	66,61	38,16	1 958,90	496,56	1 042,17	16 224,70
		229,98	46,36	28,59	268,92	15 952,28	2 571,35
		622,27	45,19				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	67,41	38,62	1 982,44	502,53	1 054,69	16 419,67
		232,74	46,92	28,94	272,16	16 143,98	2 602,25
		629,75	45,73				
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	106,11	60,79	3 120,72	791,07	1 660,27	25 847,53
		366,38	73,85	45,55	428,42	25 413,54	4 096,41
		991,34	71,99				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	38,83	22,25	1 142,04	289,49	607,59	9 459,04
		134,08	27,03	16,67	156,78	9 300,22	1 499,10
		362,79	26,34				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	66,29	37,98	1 949,68	494,22	1 037,26	16 148,34
		228,90	46,14	28,46	267,66	15 877,20	2 559,25
		619,34	44,97				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.110	Cocomeri 0807 11 00	38,37 132,48 358,47	21,98 26,71 26,03	1 128,46 16,47	286,05 154,92	600,36 9 189,61	9 346,55 1 481,27
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	56,56 195,29 528,41	32,40 39,37 38,37	1 663,43 24,28	421,66 228,36	884,97 13 546,12	13 777,45 2 183,50
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	52,60 181,62 491,42	30,13 36,61 35,68	1 546,97 22,58	392,14 212,37	823,01 12 597,70	12 812,83 2 030,62
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 00	116,20 401,22 1 085,60	66,57 80,88 78,83	3 417,44 49,88	866,28 469,16	1 818,13 27 829,90	28 305,16 4 485,90
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	473,31 1 634,24 4 421,88	271,16 329,42 321,09	13 919,99 203,19	3 528,56 1 910,98	7 405,66 113 357,27	115 293,10 18 272,06
2.170	Pesche 0809 30 90	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	281,43 971,72 2 629,26	161,23 195,88 190,92	8 276,86 120,82	2 098,09 1 163,27	4 403,42 67 402,49	68 553,53 10 864,61

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	174,71	8 968,58	2 273,43	4 771,43	74 282,77
		1 052,93	212,25	130,92	1 231,24	73 035,52	11 772,59
		2 849,00	206,88				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 455,44	833,82	42 804,49	10 850,45	22 772,69	354 530,63
		5 025,34	1 012,99	624,82	5 876,34	348 577,88	56 187,26
		13 597,45	987,37				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch.») 0810 50 00	131,74	75,47	3 874,46	982,13	2 061,28	32 090,47
		454,87	91,69	56,56	531,90	31 551,66	5 085,81
		1 230,78	89,37				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	133,01	76,20	3 911,82	991,60	2 081,15	32 399,91
		459,26	92,57	57,10	537,03	31 855,89	5 134,85
		1 242,65	90,23				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	332,28	190,36	9 772,29	2 477,16	5 199,02	80 939,57
		1 147,29	231,27	142,65	1 341,57	79 580,56	12 827,59
		3 104,31	225,42				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1381/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

La gara verte su un quantitativo massimo di 216 086 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾, gli Stati Uniti e la Svizzera.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Articolo 3

(3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 216 086 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese.

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

(4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

(6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

Articolo 4

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento francese al seguente indirizzo:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Fax (33-1) 44 18 20 08.

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽¹⁾,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

a) accettare la partita senza riserve; oppure

b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regola-

mento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CE) n. 1381/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n.º 1381/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1381/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1381/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1381/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1381/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1381/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1381/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n.º 1381/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1381/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1381/2005
- *in lituano*: Intervenčiai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1381/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1381/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1381/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1381/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1381/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1381/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1381/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1381/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1381/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1381/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1382/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 agosto 2005****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 58 749 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.
- (6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento belga indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 58 749 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾, gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento belga al seguente indirizzo:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
rue de Trèves, 82
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 287 25 24.

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita senza riserve; oppure
- b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento belga comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

[Regolamento (CE) n. 1382/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n.º 1382/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1382/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1382/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1382/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1382/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1382/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n.º 1382/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1382/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1382/2005
- *in lituano*: Intervenčiai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1382/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1382/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1382/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1382/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1382/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1382/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1382/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1382/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1382/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1382/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2005 DELLA COMMISSIONE**del 24 agosto 2005****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento polacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato, è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 20 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento polacco.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Per evitare le reimportazioni, è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.
- (6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento polacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾, gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento polacco al seguente indirizzo:

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
Dział Zbóż
Ul. Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Tel. (48) 22 661 78 10
Fax (48) 22 661 78 26.

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, su richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita senza riserve; oppure
- b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato all'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2005.

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento polacco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento polacco

[Regolamento (CE) n. 1383/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n.º 1383/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1383/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1383/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1383/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1383/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1383/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n.º 1383/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1383/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1383/2005
- *in lituano*: Intervenčiai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1383/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1383/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1383/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1383/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1383/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1383/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1383/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1383/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1383/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento polacco

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1383/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR/t) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1384/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Data la situazione attuale del mercato è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 94 608 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ungherese.
- (4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (5) Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, possono essere rimborsate all'aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti

di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica dell'Ungheria è opportuno applicare tale disposizione.

- (7) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo d'intervento ungherese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 94 608 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁴⁾, gli Stati Uniti e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

4. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all'aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

⁽⁴⁾ Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di giovedì 22 giugno 2006.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento ungherese al seguente indirizzo:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Alkotmány u. 29.
H-1385 Budapest 62
Pf. 867
Tel. (36-1) 219 62 60
Fax (36-1) 219 62 59

Articolo 6

L'organismo d'intervento, l'ammassatore e l'aggiudicatario, a richiesta di quest'ultimo, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve qualora l'esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

- a) è superiore a quella descritta nel bando di gara;
- b) è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽²⁾,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l'aggiudicatario può:

- a) accettare la partita senza riserve; oppure
- b) rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato I.

3. Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato I.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell'allegato I.

L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento utilizzando il modulo riportato nell'allegato I.

Articolo 9

1. Se l'uscita dell'orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all'articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all'aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'ammassatore.

2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all'articolo 6, escluse quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Articolo 10

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell'allegato II.

Articolo 11

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena i titoli di esportazione sono rilasciati agli aggiudicatari.

2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all'atto del rilascio del titolo e l'altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L'organismo d'intervento ungherese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

[Regolamento (CE) n. 1384/2005]

- Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % di chicchi germinati — % di impurità varie (Schwarzbesatz) — % di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta — Altro

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 10

- *in spagnolo*: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1384/2005
- *in ceco*: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1384/2005
- *in danese*: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -avgift, forordning (EF) nr. 1384/2005
- *in tedesco*: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1384/2005
- *in estone*: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1384/2005
- *in greco*: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2005
- *in inglese*: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1384/2005
- *in francese*: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1384/2005
- *in italiano*: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1384/2005
- *in lettone*: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1384/2005
- *in lituano*: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1384/2005
- *in ungherese*: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1384/2005/EK rendelet
- *in olandese*: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1384/2005
- *in polacco*: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1384/2005
- *in portoghese*: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 1384/2005
- *in slovacco*: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1384/2005
- *in sloveno*: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1384/2005
- *in finlandese*: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1384/2005
- *in svedese*: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1384/2005.

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento ungherese

Modulo (*)

[Regolamento (CE) n. 1384/2005]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantità in tonnellate	Prezzo di offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) detrazioni (-) (in EUR per tonnellata) (a titolo informativo)	Spese commerciali ⁽²⁾ (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

⁽²⁾ Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d'intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d'intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.

(*) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).